**Omicidio e lesioni personali stradali: le nuove regole approvate dal Parlamento**

***di Marco Massavelli***

***Vice Comandante Polizia Municipale Druento (TO)***

L’omicidio stradale è un nuovo delitto colposo.

Per essere condannati alla reclusione da due a sette anni, è necessario aver cagionato per colpa la morte di una persona, avendo commesso una violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Presupposto indispensabile del reato è quindi la commissione di una violazione delle norme di comportamento del codice della strada.

**Le sanzioni per l’“Omicidio stradale”**

L’articolo 589-bis, codice penale, rubricato “Omicidio stradale”, prevede la reclusione da otto a dodici anni, nel caso in cui si sia cagionata, con colpa, la morte di una persona, essendosi posti alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica “grave” (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l), di cui all’articolo 186, comma 2, lettera c), codice della strada, o in stato di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, a norma dell’articolo 187.

Per cui, ai fini della commissione del reato, di cui al comma 2, dell’articolo 589-bis, codice penale, sono necessari i seguenti presupposti:

* Delitto colposo;
* Stato di ebbrezza alcolica “grave” (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) oppure alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
* Guida di un veicolo a motore (cfr. articolo 47, codice della strada).

La stessa pena, reclusione da otto a dodici anni, si applica nei confronti di un conducente di un veicolo a motore, di cui all’articolo 186-*bis*, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d),* codice della strada, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *b)*, cagioni per colpa la morte di una persona.

In pratica:

* L’autore del reato colposo, morte di una persona, deve trovarsi alla guida di un veicolo a motore (cfr. articolo 47, codice della strada)
* Deve trattarsi di (articolo 186-bis, comma 1, lett. b), c) e d), codice della strada):
  + conducenti che esercitano l'attivita' di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
  + conducenti che esercitano l'attivita' di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
  + conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a otto, nonche' di autoarticolati e di autosnodati.
* Deve trovarsi in stato di ebbrezza alcolica “media”, di cui all’articolo 186, comma 2, lettera b), codice della strada, e cioè con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, ma non superiore a 1,5 g/l.

Nel caso invece si tratti di un conducente di un veicolo a motore, diverso da quelli di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), codice della strada, in stato di ebbrezza alcolica “media” (tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l), di cui all’articolo 186, comma 2, lettera b), per aver cagionato, per colpa, la morte di una persona, soggiacerà alla reclusione da cinque a dieci anni.

La reclusione da cinque a dieci anni si applica anche:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona (si precisa che l’accertamento del presente caso necessita dell’utilizzo di idonea apparecchiatura per il rilevamento del superamento dei limiti di velocità, di cui all’articolo 142, codice della strada);

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso (articoli 41 e 146, comma 3, codice della strada) ovvero circolando contromano (articolo 143, codice della strada), cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi (articolo 154, codice della strada) o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua (articolo 148, codice della strada), cagioni per colpa la morte di una persona.

In tutti i casi indicati, la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona:

* non munita di patente di guida;
* con patente sospesa o revocata;

ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

La pena quindi **non sarà aumentata** per il caso in cui:

* il veicolo sia di proprietà di persona diversa dall’autore del fatto
* il veicolo, di proprietà dell’autore del fatto, sia coperto da assicurazione obbligatoria.

Se l’evento morte di una persona dipende da altri fattori, e quindi non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Qualora, infine, il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

**Le lesioni personali stradali**

Il nuovo articolo 589-ter, codice penale, prescrive che, nei casi indicati dall’articolo 589-bis, se il conducente si dà alla fuga (cfr. articolo 189, codice della strada), la pena per aver commesso il reato di omicidio stradale, è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.

L’articolo 590-bis, codice penale, introduce il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime.

Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

**Lesioni gravi e gravissime**

Ai sensi dell’articolo 583, codice penale:

* la lesione personale è grave:  
  1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;  
  2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
* la lesione personale è gravissima, se dal fatto deriva:  
  1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;  
  2) la perdita di un senso;  
  3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;  
  4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *c)*, e 187, codice della strada, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione:

* da tre a cinque anni per le lesioni gravi;
* da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

Per cui, ai fini della commissione del reato sono necessari i seguenti presupposti:

* Delitto colposo: causazione di lesione personale;
* Stato di ebbrezza alcolica “grave” (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) oppure alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
* Guida di un veicolo a motore (cfr. articolo 47, codice della strada).

Si applicano le medesime pene (reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime) al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-*bis*, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d),* codice della strada, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *b)*, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

In pratica:

* L’autore del reato colposo, lesione personale grave o gravissima, deve trovarsi alla guida di un veicolo a motore (cfr. articolo 47, codice della strada)
* Deve trattarsi di (articolo 186-bis, comma 1, lett. b), c) e d), codice della strada):
  + conducenti che esercitano l'attivita' di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
  + conducenti che esercitano l'attivita' di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
  + conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a otto, nonche' di autoarticolati e di autosnodati.
* Deve trovarsi in stato di ebbrezza alcolica “media”, di cui all’articolo 186, comma 2, lettera b), codice della strada, e cioè con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, ma non superiore a 1,5 g/l.

Nel caso invece si tratti di un conducente di un veicolo a motore, diverso da quelli di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), codice della strada, in stato di ebbrezza alcolica “media” (tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l), di cui all’articolo 186, comma 2, lettera b), per aver cagionato, per colpa, a taluno lesioni personali, soggiacerà alla reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene della reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime si applicano altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime. L’accertamento del presente caso necessita dell’utilizzo di idonea apparecchiatura per il rilevamento del superamento dei limiti di velocità, di cui all’articolo 142, codice della strada

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso (articoli 41 e 146, comma 3, codice della strada), ovvero circolando contromano (articolo 143, codice della strada), cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi (articolo 154, codice della strada) o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua (articolo 148, codice della strada), cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

In tutti i casi indicati, la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona:

* non munita di patente di guida;
* con patente sospesa o revocata;

ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

La pena quindi **non sarà aumentata** per il caso in cui:

* il veicolo a motore sia di proprietà di persona diversa dall’autore del fatto
* il veicolo, di proprietà dell’autore del fatto, sia coperto da assicurazione obbligatoria.

Se l’evento lesione personale dipende da altri fattori, e quindi non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Il nuovo articolo 590-ter, codice penale, prevede il reato di fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali: nel caso in cui il conducente cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, se si dà alla fuga (articolo 189, codice della strada), la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.

L’articolo 590-quater, codice penale disciplina il computo delle circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-*bis*, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-*ter*, 590-*bis*, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-*ter*, con le concorrenti circostanze attenuanti.

**Strade extraurbane e centri abitati**

A norma dell’articolo 590-quinquies, codice penale, stabilisce che ai fini degli articoli 589-*bis* e 590-*bis* si intendono:

* per strade extraurbane: le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell'articolo 2, codice della strada;

***Articolo 2   
Definizione e classificazione delle strade***

*2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:  
A - Autostrade;  
B - Strade extraurbane principali;  
C - Strade extraurbane secondarie;*

* per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-*bis* del medesimo comma 2

***Articolo 2   
Definizione e classificazione delle strade***

*2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:  
D - Strade urbane di scorrimento;  
E - Strade urbane di quartiere;  
F - Strade locali;  
F-bis. Itinerari ciclopedonali*

**Le novità nel codice penale**

La legge sull’omicidio stradale apporta anche ulteriori modifiche al codice penale.

Vediamo quelle di maggior interesse operativo.

L’articolo 582, recante il reato di “Lesione personale” vede l’aumento della pena nella misura minima, da tre mesi a sei mesi

***Art. 582. Lesione personale.***

*Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione****da sei mesi****a tre anni*

L’articolo 589, “Omicidio colposo” è stato riformulato per integrarlo con la nuova fattispecie di reato dell’omicidio stradale, di cui all’articolo 589-bis. E quindi, sono stati espunti dalla norma tutti i riferimenti alla disciplina della circolazione stradale:

In particolare:

* al secondo comma, le parole: «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono soppresse;
* il terzo comma è abrogato.

***Art. 589. Omicidio colposo.***

*Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.  
Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.*

Anche l’articolo 590, codice penale, che sanziona le “Lesioni personali colpose”, è stato modificato per adeguarlo al nuovo reato di ***“Lesioni personali stradali gravi o gravissime”,* di cui al nuovo articolo 590-bis.**

**In particolare:**

* **al terzo** comma, primo periodo, le parole: «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono soppresse;
* al terzo comma, il secondo periodo è soppresso.

***Art. 590. Lesioni personali colpose***

*Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.  
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.  
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.*

*Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.  
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.*

**Le modifiche al c.p.p.**

Importanti modifiche riguardano anche il codice di procedura penale.

All’articolo 224-bis, relativo ai “Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale”, è stato aggiunto, al comma 1, il riferimento ai delitti di cui agli articolo 589-bis e 590-bis, codice penale

***Art. 224-bis.***

***Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale.***

*1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione nel massimo a tre anni****, per i delitti di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale****(1) e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l’esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporre all’esame del perito, il giudice, anche d’ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l’esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti.*

All’articolo 359-bis, recante “Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi”, è stato aggiunto un nuovo comma 3-bis.

La norma è inserita nella disciplina dell’attività di indagine da parte del pubblico ministero e della polizia giudiziaria.

***Art. 359-bis. Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi.***

*1. Fermo quanto disposto dall’articolo 349, comma 2-bis, quando devono essere eseguite le operazioni di cui all’articolo 224-bis e non vi è il consenso della persona interessata, il pubblico ministero ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari che le autorizza con ordinanza quando ricorrono le condizioni ivi previste.*

*2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato contenete i medesimi elementi previsti dal comma 2 dell’articolo 224-bis, provvedendo a disporre l’accompagnamento coattivo, qualora la persona da sottoporre alle operazioni non si presunti senza addurre un legittimo impedimento, ovvero l’esecuzione coattiva delle operazioni, se la persona comparsa rifiuta di sottoporvisi. Entro le quarantotto ore successive il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida del decreto e dell’eventuale provvedimento di accompagnamento coattivo. Il giudice provvede con ordinanza al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso immediatamente al pubblico ministero e al difensore.*

*3. Nei casi di cui al comma 1 e 2, le disposizioni degli articolo 132, comma 2, e 224-bis, commi 2, 4 e 5, si applicano a pena di nullità delle operazioni e di inutilizzabilità delle informazioni così acquisite. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 191.*

***3-bis. Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224-bis.***

**Arresto in flagranza di reato**

Il delitto di omicidio colposo stradale di cui all’articolo 589-bis, secondo e terzo comma, codice penale, prevede l’arresto in flagranza obbligatorio: all’articolo 380, comma 2, codice di procedura penale, infatti, è stata aggiunta la lettera m-quater.

Quali condotte riguarda in particolare? Quelle di cui al secondo e terzo comma, dell’articolo 589-bis:

***Comma 2:***

*Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.*

***Comma 3:***

*La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.*

Il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, codice penale, prevede invece l’arresto in flagranza facoltativo: all’articolo 381, comma 2, codice procedura penale, infatti, è stata aggiunta la lettera m-quinquies.

***Comma 2:***

*Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.*

***Comma 3:***

*Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.*

***Comma 4:***

*Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.*

***Comma 5:***

*Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:*

*1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;*

*2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;*

*3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.*

**La richiesta di rinvio a giudizio**

A norma dell’articolo 416, comma 2-bis, codice di procedura penale, modificato, “*qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari*”

Tra la data del decreto che dispone il giudizio per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-*bis* del codice penale, e la data fissata per il giudizio, a norma dell’articolo 429, commi 3 e 3-bis, codice procedura penale, deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni, e non superiore a sessanta giorni.

Il reato di lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590-*bis* del codice penale, è stato inserito, nell’articolo 550, codice procedura penale, tra quelli per cui il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio. In tale caso, a norma dell’articolo 552, comma 1-bis, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari, e la data (giorno e ora) di comparizione di cui al comma 1, lettera d), con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia, è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto.

**Le novità del codice della strada**

L’introduzione dei nuovi reati di omicidio e lesioni personali stradali ha comportato anche alcune importanti modifiche operative per il codice della strada.

E’ stato riscritto il comma 8, dell’articolo 189 (“Comportamento in caso di incidente”).

Finora tale norma sanciva che:

*8 Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di* ***omicidio colposo o di lesioni personali colpose****, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.*

La nuova disposizione prevede che:

*«8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subìto danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di* ***lesioni personali colpose****, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato»*

E’ stato espunto dalla deroga dell’arresto in flagranza di reato, il caso dell’omicidio stradale, per il quale si applica l’articolo 380, codice procedura penale, come modificato dalle nuove disposizioni in commento.

**In tema di revoca della patente di guida, è stato modificato il comma 3-ter, dell’articolo 219, codice della strada, con l’aggiunta delle seguenti parole:** «, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 222»

***Art. 219. Revoca della patente di guida***

*3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222.*

E’ stato modificato, quindi, anche l’articolo 222, codice della strada.

***Articolo 222***

***Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati***

*1 Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice, derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.*

*2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente e' da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente e' fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione e' fino a quattro anni.* ***Se il fatto di cui al secondo o al terzo periodo e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente****.*

*2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni e' diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.   
3 Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.*

In particolare, è stato sostituito il quarto periodo del comma 2.

La nuova disposizione prevede che:

***«Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza»***

Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

***«3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui all'articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all'articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga.***

***3-ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga.***

***3-quater. Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal sesto periodo del comma 2. L’inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell’articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495»***

Anche l’articolo 223, codice della strada, è stato riveduto e corretto per adeguarlo alle nuove disposizioni sull’omicidio stradale.

***Articolo 223   
Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato***

*1. Nelle ipotesi di reato per le quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validita' della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, e' comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.  
2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, e' effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilita', la sospensione provvisoria della validita' della patente di guida fino ad un massimo di tre anni.   
3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo.   
4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, e' ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205.*

In particolare, è stato modificato il comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: «commi 2 e 3» sono inserite le seguenti: «, nonché nei casi previsti dagli articoli 589-*bis*, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-*bis* del codice penale»;

2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Nei casi di cui agli articoli 589-*bis*, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-*bis* del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni»;

Il nuovo comma 2 risulta come segue:

*2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3,* ***nonché nei casi previsti dagli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale*** *La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validita' della patente di guida fino ad un massimo di tre anni.* ***Nei casi di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni.***

Risulta quindi obbligatorio, sussistendo le condizioni dei commi 2 e 3, dell’articolo 222, il ritiro immediato della patente di guida del conducente, da parte degli agenti operanti.

Dopo il comma 2, dell’articolo 223, è inserito il seguente

***2-bis. Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto periodo, sia disposta nei confronti di titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti, nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal comma 2, quarto periodo. L’inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell’articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.***

Anche nei confronti di conducente titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero è obbligatorio, sussistendo le condizioni previste dai commi 2 e 3, dell’articolo 222, il ritiro immediato del documento di guida, e l’invio alla Prefettura territorialmente competente per l’adozione dei provvedimenti previsti dalla norma.

**La competenza del giudice di pace**

Infine, è stato modificato ed adeguato l’articolo del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, relativo alla competenza penale del giudice di pace.

La norma prevedeva l’esclusione della competenza del g.d.p. per le fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si trattava di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *c)*, codice della strada, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Tale esclusione, in forza della eliminazione del comma 3, dell’articolo 590, codice penale, è stata soppressa.

Si precisa infine che, nel momento della redazione del presente approfondimento, la norma in commento è stata definitivamente approvata dal Parlamento, ma non è ancora entrata in vigore.